



**La Segreteria Nazionale**

[www.siap-polizia.org](http://www_siap-polizia.org)

## **Corte Costituzionale**

**Delitti non colposi, sul divieto di uso del cellulare decide il giudice, non il Questore. Incostituzionale la norma che consente al Questore di vietarne, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo**

Nel caso di condannati per delitti non colposi, il Questore può “proporre” il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmettente” e, dunque, anche i telefoni cellulari ma “non gli compete di adottare il provvedimento, poiché l’articolo 15 della Costituzione non lo consente: la decisione non può che essere dell’autorità giudiziaria, con le procedure, le modalità e i tempi che compete al legislatore prevedere, nel rispetto della riserva di legge prevista dalla Costituzione”.

**Lo afferma la Corte costituzionale, nella sentenza 2/2023 del 20 dicembre 2022, redattore il giudice Zanon.**

La questione era stata sollevata dal tribunale di Sassari. Il giudice doveva infatti pronunciarsi “sulla responsabilità penale di A. L.” che era “stato colto in possesso di un telefono cellulare, nonostante nei suoi confronti fosse stato emesso avviso orale” con imposizione di divieti “tra i quali, appunto, quello ‘di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmettente’”.

Per i giudici della Consulta, l’art. 3, comma 4, del codice antimafia “va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui – sul presupposto che il telefono cellulare rientra tra gli apparati di comunicazione radiotrasmettente – consente al questore di vietarne, in tutto o in parte, il possesso e l’utilizzo”.

La rimozione del potere di decisione spettante al questore, infine, conclude la Corte, “comporta l’assorbimento delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate: sia quella inherente alla presunta lesione del diritto di accesso alla rete; sia quelle concernenti, da un lato, l’asserito deteriore trattamento riservato ai destinatari del divieto di possedere e usare telefoni cellulari rispetto a coloro che sono raggiunti dalle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria ex art. 4 cod. antimafia, e dall’altro, la circostanza che la disposizione censurata consenta un siffatto divieto senza un limite minimo e massimo di durata”.



I giudici ricordano che l'articolo 15 della Costituzione definisce la libertà di comunicare come inviolabile e fanno notare come sia “difficile pensare che il divieto di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – non si traduca in un limite alla libertà di comunicare, ‘spazio vitale che circonda la persona’” (come recitano le sentenze n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991), in quanto “attinente alla sua dimensione sociale e relazionale”.

Da questo punto di vista, prosegue il ragionamento della Corte, “il telefono cellulare ha assunto un ruolo non paragonabile a quello degli altri strumenti” e “rivelerebbe un senso d’irrealtà l’obiezione per cui la libertà di comunicare, privata del telefono mobile, ben potrebbe ancora oggi essere soddisfatta attraverso mezzi diversi, come gli apparati di telefonia fissa”.

Per la Consulta “il contenuto essenziale della libertà non può subire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, ‘sempreché l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria’”.

Roma, 12 gennaio 2023